

Psicologia & Polizia

“Proposta per il miglioramento del ruolo e della professionalità degli Psicologi della Polizia di Stato”

La storia

Inizialmente prima della grande riforma della Pubblica Sicurezza operavano presso il Centro Psicotecnico di Polizia medici di Polizia che si interessavano di psicologia e successivamente funzionari di Polizia formati come periti selettori. Con la pubblicazione della legge di riforma 1 aprile 1981, n. 121 vennero istituiti i ruoli tecnici della Polizia di Stato tra i quali fu previsto quello dei **Direttori Tecnici Selettori del Centro Psicotecnico**. Nel 1985 il Ministero dell'Interno cominciò ad inserire nel Centro Psicotecnico psicologi esterni attraverso un'apposita convenzione. Questi andarono gradualmente ad affiancarsi ai già presenti periti selettori funzionari di polizia che operavano nel settore. Successivamente con la legge 18 febbraio 1989, n. 56 nasceva l'Ordinamento della Professione dello Psicologo e con esso il relativo Albo Professionale. Con il primo bando di concorso per psicologi Direttori Tecnici Selettori del Centro Psicotecnico del 1992, gli stessi divennero personale effettivo dell'ufficio fino a ricoprirne, con i successivi concorsi, tutti i posti disponibili. Di conseguenza e nel rispetto della legge i funzionari di polizia periti selettori vennero sempre meno utilizzati. La qualifica di Psicologo Selettore del Centro Psicotecnico e il suo utilizzo esclusivo nell'ambito della selezione

del personale imponeva però importanti limiti alla molto più ampia sfera d'intervento che tale professionalità avrebbe potuto offrire. Infatti, i

decreti attuativi del 1985 prevedevano per gli psicologi un raggio d'azione maggiore e più completo rispetto a quello che effettivamente veniva richiesto loro. Nel 2002 venne abbattuta ogni "barriera": con Decreto legislativo del 5 ottobre 2000 n. 334 la qualifica di Selettore del Centro Psicotecnico fu abrogata e sostituita da quella di Psicologo. Tale evento aprì la porta a nuovi sviluppi della professione; un ventaglio di ambiti di applicazione nella Polizia di Stato si concretizzò, favorendo tutta una serie di iniziative pionieristiche e sperimentali. Oggi il lavoro dello psicologo si è gradualmente standardizzato e distribuito nei diversi uffici di Polizia.

Attualmente gli psicologi, sono inseriti nei seguenti uffici: *(vedesi allegato A)*

- 1 Centro di Neurologia e di Psicologia medica nel numero di 12 direttivi
- 2 Centro Psicotecnico nel numero di 2 dirigenti e 8 direttivi
- 3 Questura nel numero di 6 direttivi (1 Bolzano, 1 Bologna, 2 Roma, 1 Frosinone, 1 Foggia)
- 4 Direzione Centrale Istituti di Istruzione nel numero di 1 dirigente e di 1 direttivo
- 5 Istituti di Istruzione nel numero di 1 direttivo (Nettuno)
- 6 Scuola Superiore nel numero di 1 dirigente (Consigliere Ministeriale) e di 2 direttivi
- 7 Servizio Centrale di Protezione nel numero di 3 direttivi
- 8 Servizio della Polizia Postale e Comunicazioni nel numero di 2 direttivi
- 9 Servizio di Polizia Scientifica nel numero di 2 direttivi

Ambiti di intervento e di applicazione:

- 1 Selezione, orientamento e formazione del personale;**
- 2 attività di sostegno interna sul territorio nazionale (al personale che subisce eventi critici) ed internazionale (D.V.I.), esterna sul territorio nazionale (ai collaboratori di giustizia ed ai testimoni);**
- 3 attività informativo-preventiva (anziani, minori, famiglie);**
- 4 attività di polizia giudiziaria (lotta alla pedopornografia, reati contro la persona);**
- 5 psicologia applicata alla criminalistica (ad esempio UACV);**
- 6 psicologia dell'emergenza;**
- 7 psicologia del lavoro per il benessere organizzativo;**
- 8 psicoterapia.**

Proposte per rendere più efficace ed efficiente la prestazione dello psicologo in Polizia.

- Istituzione dell'Ufficio Provinciale dello Psicologo per effetto della propria autonomia funzionale;
- Costituzione di unità operative (D.M. del 18/7/1985) per coprire aree territoriali più ampie rispetto a quelle attualmente ricoperte;
- riconoscimento del ruolo professionale; (vedesi allegato B)
- previsione dell'iscrizione all'Ordine degli Psicologi come requisito indispensabile per l'accesso al ruolo di Psicologo della Polizia di Stato;
- istituzione di un servizio di psicologia, diretto da un Dirigente Superiore Psicologo, diviso in quattro divisioni:

Div. I° psicologia del lavoro, Div II° psicologia clinica, Div. III° psicologia criminale, Div. IV psicologia dell'emergenza, ciascuna sotto la direzione di un Primo Dirigente Psicologo; si auspica che il suddetto servizio, coerentemente con quanto previsto dal Sistema Sanitario Nazionale, possa essere inserito nella Direzione Centrale di Sanità;

- previsione dell'ampliamento dell'organico degli psicologi per la copertura del servizio specialistico sull'intero territorio nazionale e relativo aumento dei posti di funzione;

- ampliamento della formazione specialistica interna per l'aggiornamento professionale continuo dello psicologo e/o stipula di convenzioni con il mondo accademico universitario.

Allegato A

collocazione degli psicologi per ufficio e città	Roma	Bolzano	Nettuno	Frosinone	Bologna	Foggia
Centro di Neurologia e Psicologia Medica	DT 12 DG 2					
Centro Psicotecnico	DT 8					
Questura	DT 2 DG 1	DT 1		DT 1	DT 1	DT 1
Direzione Centrale Istituti Di Istruzione	DT 1					
Istituti di Istruzione			DT 1			
Scuola Superiore di Polizia	DG 1 DT 2					
Servizio Centrale di Protezione	DT 3					
Servizio della Polizia Postale e Comunicazioni	DT 2					
Servizio di Polizia Scientifica	DT 2					

DG = DIRIGENTI

DT = DIRETTIVI

AGGIORNATO AL 1 MAGGIO 2009

Allegato B

Il D.M. 18.07.1985 definisce i profili professionali e le rispettive mansioni dei diversi ruoli tecnici della Polizia di Stato che, per i direttivi, corrispondono alla qualifica di Direttore Tecnico, ripartito nei seguenti profili professionali: biologo, chimico, medico legale (ruolo successivamente inglobato in quello professionale del Servizio Sanitario della Polizia di Stato con il decreto Legislativo 5 ottobre 2000 n.334), ingegnere, fisico, ingegnere edile, merceologo, psicologo.

E' necessario sottolineare che per i Direttori Tecnici Psicologi, il D.M. citato, oltre a definire le mansioni dello psicologo nel suo impiego particolare nella Polizia di Stato, nella definizione generale dell'attività così recita: “...**effettua le prestazioni dello psicologo svolgendo attività specialistica nel rispetto dei limiti e delle prerogative proprie della professione...**”; ciò pone in risalto l'impiego dello psicologo nella Polizia di Stato per l'intera sua professionalità ed in tutti i settori presso i quali necessita il suo impiego professionale.

L'articolo 36 della legge 121/81, prevede l'istituzione di ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinente ai servizi di Polizia per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali.

Tuttavia l'Albo Professionale degli psicologi è stato istituito solo successivamente, con la **legge n. 56 del 18.02.89, che disciplina**

L'Ordinamento della Professione dello Psicologo, ne definisce la professione stessa, stabilendone i requisiti per l'esercizio dell'attività (art. 1, 2) e **dispone l'obbligo dell'abilitazione in psicologia attraverso l'esame di Stato con la successiva iscrizione all'Albo Professionale.**

Il Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, titolo II Capo I, comma 5, ha soppresso la qualifica di Direttore Tecnico e Dirigente Selettore del Centro Psicotecnico, con Direttore Tecnico Psicologo e Dirigente Tecnico Psicologo, ma mentre il comma 6 del medesimo articolo della stessa legge enunciava la soppressione della qualifica del ruolo tecnico dei Medici Legali ed il loro inserimento nel Ruolo Professionale dei Sanitari della Polizia di Stato, lo stesso non veniva previsto per gli Psicologi della Polizia di Stato, **il cui esercizio, così come per i medici, è subordinato rigorosamente all'iscrizione nell'apposito Albo Professionale.**

Il 13 dicembre 2001 è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per otto posti di psicologo della Polizia di Stato.

Ebbene, il suddetto bando non ha previsto l'iscrizione all'albo professionale tra i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso tant'è che il 29 maggio 2002 l'Ordine degli Psicologi del Lazio, come suo dovere e competenza, ha presentato un ricorso al Presidente della Repubblica chiedendo l'annullamento dello stesso bando emanato dal Ministero dell'Interno, in quanto non includeva, tra i requisiti di ammissione, la necessaria iscrizione all'albo professionale, secondo quanto disposto dalla legge.

Si auspica pertanto che il Ministero dell'Interno si adegui ad una legge emanata ormai da più di venti anni: legge del 18 febbraio 1989 n. 56 che disciplina

I'“Ordinamento della Professione dello Psicologo”.

Conclusione

Alla luce di quanto sopra esposto, appare logico ed improrogabile rivedere l'inserimento nel ruolo tecnico scientifico dei Direttori e Dirigenti Tecnici Psicologi, in quanto l'auspicato adeguamento del Ruolo Tecnico-scientifico in Ruolo Professionale degli Psicologi, non solo apparirebbe un atto dovuto nell'applicazione della legge 56/89, ma andrebbe a soddisfare anche la previsione di cui **all'art.36 della Legge 121/81** sulla istituzione di “**..ruoli per il personale che esplica mansioni di carattere professionale attinenti ai servizi di Polizia per il cui esercizio occorre l'iscrizione in albi professionali**”.

E' opportuno considerare come l'inquadramento professionale dell'attività di psicologo, fermo restando la dipendenza gerarchica del ruolo, permetterà all'Amministrazione:

- di utilizzare in modo efficace ed efficiente le risorse umane attualmente disponibili e future, così come di ottimizzare pienamente le attività, le conoscenze, la cultura, le potenzialità di intervento della professione di psicologo;
- favorirà un maggior slancio scientifico e professionale, anche in attività di ricerca e sperimentazione, permettendo lo sviluppo di una cultura e di una sensibilità psicologica e professionale in tutti quei settori della Polizia di Stato dove oggi, non ancora presente, se ne avverta l'urgenza.

Infine, la recentissima Legge n. 31 del 28 febbraio 2008 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni in materia finanziaria (Gazzetta Ufficiale n. 51

del 29 febbraio 2008) all'Art. 29 (vigilanza del Ministro della Salute) ha decretato il passaggio dell'alta vigilanza sull'Ordine Nazionale degli Psicologi, dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute. Questo aspetto legislativo differenzia ancor più la professione dello psicologo da tutte le altre professionalità presenti nel ruolo tecnico (chimico, biologo, fisico...). La professione dello psicologo e le relative prestazioni sono strettamente legate al diritto alla salute, intesa come salute psicofisica. Tutte le attività professionali dello psicologo, e quindi anche quelle in cui sono impegnati gli psicologi della Polizia di Stato, sono orientate al benessere ed alla salute dell'individuo, dei gruppi e delle organizzazioni. Quindi, il recente passaggio alla vigilanza del Ministero della Salute, unitamente al riconoscimento che la professione di psicologo è direttamente connessa al diritto alla salute (definita dall'art.32 della Costituzione come diritto dell'individuo ed interesse della collettività), rappresentano un'ulteriore affermazione del titolo e delle competenze attribuite agli psicologi. Ciò significa che la psicologia è da questo momento una disciplina sanitaria a tutti gli effetti con una propria autonomia professionale specialistica.

Si ringraziano i colleghi psicologi della Polizia di Stato che hanno fornito nel corso degli anni il loro contributo utilizzato in questa sede per la stesura del presente documento di sintesi, frutto di studio e di ricerca e di elaborazione sulla figura professionale dello psicologo nella Polizia di Stato. In tal senso un ricordo particolare va al Direttore Tecnico Capo Psicologo D.ssa Patrizia Ciadini (1958-2007) per il lavoro offerto.

dott. Sandro Luzi
Consigliere Provinciale Siulp

Roma